

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la documentazione trasmessa da Itsright S.r.l., pervenuta in data 20 settembre 2011, più volte integrata, da ultimo in data 1° marzo 2016;

VISTA la segnalazione di Artisti 7607 Società Cooperativa, pervenuta il 27 luglio 2015 e successivamente più volte integrata, da ultimo il 16 marzo 2016;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. PREMESSA

1. Le società Itsright S.r.l. (di seguito, Itsright) e Artisti 7607 Società Cooperativa (di seguito, Artisti7607) hanno ripetutamente segnalato all'Autorità alcune condotte poste in essere da Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori (di seguito, NUOVOIMAIE) nel settore della gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore in favore degli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito, AIE), in presunta violazione della normativa antitrust.

2. Secondo le imprese segnalanti, NUOVOIMAIE avrebbe posto in essere diversi comportamenti con il fine specifico di ostacolare, con varie modalità, l'operatività delle società di gestione collettiva nuove entranti nei mercati neo-liberalizzati dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

## II. LE PARTI

3. **Artisti 7607** opera come intermediario nell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti contemplati dalla legge sul diritto d'autore (di seguito anche LDA), per il settore video, su mandato degli artisti interpreti e/o esecutori e dei loro successori. L'impresa ha ricevuto l'abilitazione a svolgere professionalmente tale attività il 1° novembre 2013, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dal D.P.C.M. 19 dicembre 2012. Essa rappresenta oltre 1.000 artisti italiani del settore audiovisivo. Il patrimonio amministrato da Artisti 7607 nel settore audiovisivo è stato pari nel 2013 a circa [1-10]<sup>1</sup> milioni di euro.

4. **Itsright** opera come intermediario nell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti contemplati dalla legge sul diritto d'autore, per il settore musicale, su mandato degli artisti interpreti e/o esecutori e dei loro successori, nonché dei produttori di fonogrammi. L'impresa ha ricevuto l'abilitazione a svolgere professionalmente tale attività il 29 marzo 2013, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dal D.P.C.M. 19 dicembre 2012. Essa rappresenta oltre 3.000 artisti italiani del settore musicale. Il patrimonio amministrato da Itsright per conto degli artisti nel settore musicale è stato pari nel 2013 a circa [1-10] milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

**5. NUOVOIMAIE** è un ente iscritto al registro delle persone giuridiche private della Prefettura di Roma, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che opera nell'attività di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli artisti interpreti e/o esecutori e dei loro successori nei settori della musica e dell'audiovisivo. NUOVOIMAIE è succeduto al soggetto monopolista di settore, l'Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori (di seguito, Imaie), a norma dell'articolo 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100. Dal 2 maggio 2013 è formalmente accreditato nell'elenco delle imprese di intermediazione dei diritti connessi, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dal D.P.C.M. 19 dicembre 2012. Rappresenta oltre 5.000 artisti nel settore audiovisivo e oltre 6.000 nel settore musicale. Il patrimonio amministrato da NUOVOIMAIE è stato pari nel 2013 a circa [10-50] milioni di euro nel settore audiovisivo e a circa [1-10] milioni di euro nel settore musicale.

### **III. IL QUADRO NORMATIVO**

**6.** In generale, i diritti connessi al diritto di autore consistono essenzialmente in due tipologie di remunerazioni, l'equo compenso e il compenso da copia privata, previste dalla legge sul diritto d'autore in favore degli artisti che hanno concorso a realizzare una particolare opera (ad esempio un brano musicale o un filmato audiovisivo). L'equo compenso spetta agli Artisti, Interpreti ed Esecutori (di seguito, AIE) dai soggetti c.d. "utilizzatori", ossia tutti coloro che sfruttano economicamente una determinata produzione artistica (emittenti radiofoniche e televisive, pubblici esercizi, alberghi, discoteche, compagnie aeree, ecc.) e che non agiscono in qualità di consumatori finali. La copia privata, invece, spetta agli AIE dai produttori di apparecchi di registrazione o supporti di registrazione vergini (audio e video).

**7.** L'amministrazione e l'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è generalmente svolta in forma collettiva da organismi rappresentativi dei beneficiari (le società di gestione collettiva, in breve SGC, o le c.d. *collecting societies*, di seguito anche *collecting*). Le *collecting* possono operare sia a favore degli artisti, sia a favore di altre società di gestione, cui è demandato l'effettivo svolgimento delle attività operative. Quest'ultima è la principale modalità impiegata per raccogliere le somme derivanti dai diritti connessi maturati da artisti nazionali all'estero. Sino alla

liberalizzazione del settore, tali contratti hanno avuto natura reciproca (ossia la *collecting* italiana raccoglie le somme maturate in Italia da parte degli artisti iscritti alla società di gestione estera e viceversa).

**8.** Mentre per quanto riguarda il settore audiovisivo le *collecting* definiscono accordi direttamente con gli utilizzatori, nel campo musicale le norme prevedono che esse ricevano quanto loro spettante indirettamente, ossia per il tramite delle società di intermediazione dei produttori di fonogrammi, le quali negoziano con i soggetti che sfruttano economicamente i brani per conto di tutte le categorie aventi diritto.

**9.** La gestione collettiva dei diritti connessi è stata svolta in Italia in regime di monopolio dagli anni '70 sino alla liberalizzazione del settore, avvenuta a gennaio 2012. In particolare, le attività di gestione e raccolta sono state svolte dall'Imaie fino alla sua dichiarazione di estinzione a norma dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000, avvenuta con provvedimento del Prefetto di Roma del 28 maggio 2009 n. 33962/606/2009, a cui è seguita la messa in liquidazione *ex* articolo 16 disp. att. cod. civ. (di seguito Imaie in liquidazione)<sup>2</sup>.

**10.** In conformità all'articolo 7, comma 1, del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito in Legge. n. 100/2010, a decorrere dal 14 luglio 2009 sono stati trasferiti a NUOVOIMAIE “[...] *compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il NUOVOIMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al NUOVOIMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al NUOVOIMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati [...]*”.

**11.** La determinazione e la ripartizione dei compensi degli AIE, dunque, spetta a Imaie in liquidazione per le somme raccolte dal monopolista di settore (Imaie) fino al 14 luglio 2009 e, dopo tale data, a NUOVOIMAIE fino alla liberalizzazione del settore. In concreto, Imaie in liquidazione avrebbe delegato a NUOVOIMAIE lo svolgimento di tale attività che,

---

<sup>2</sup> I Commissari Liquidatori sono stati nominati dal Presidente del Tribunale Civile di Roma con decreto del 18 maggio 2009, confermato da successivo decreto del 28 maggio 2009, cfr. <http://www.imaie.it/imaie.html>.

tuttavia, non sarebbe stata ancora terminata.

**12.** In attuazione della normativa europea di settore, a gennaio 2012 i servizi di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi in Italia sono stati liberalizzati (articolo 39, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). Con successivo D.P.C.M. 19 dicembre 2012 sono stati fissati i requisiti minimi necessari per le imprese che svolgono tale attività<sup>3</sup>. Le *collecting* che posseggono i requisiti previsti dal menzionato D.P.C.M. sono iscritte in uno specifico registro degli intermediari, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (c.d. imprese *ex* articolo 3, comma 2, del citato D.P.C.M.)<sup>4</sup>. In particolare, si evince dal predetto sito che Itsright è stata la prima impresa di intermediazione a essere accreditata nel settore musicale, il 29 marzo 2013, mentre NUOVOIMAIE risulta accreditata il 2 maggio 2013, per entrambi i settori, e Artisti7607, che opera nel solo settore video, è accreditata dal 13 novembre 2013.

**13.** Il D.P.C.M. 17 gennaio 2014 (c.d. Decreto di riordino, previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 64/2010)<sup>5</sup> ha integrato la disciplina del settore, prevedendo, in particolare: la predisposizione di regole per la definizione di artista primario e comprimario (articolo 1); la previsione di accordi tra gli intermediari per la determinazione dei criteri di ripartizione dei compensi e l’introduzione di una disciplina residuale in caso di un loro mancato raggiungimento (articolo 2); l’applicazione della liberalizzazione anche al compenso per copia privata (articolo 3); l’obbligo per gli utilizzatori, per i produttori e per i distributori di comunicare agli intermediari i dati relativi alle opere distribuite o utilizzate (articolo 4); ai fini dell’individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli AIE, il principio della competenza contabile, in base al quale spetta all’intermediario con cui ciascun artista ha in essere un rapporto di mandato al momento dell’utilizzo dell’opera la competenza a riscuotere il relativo compenso (articolo 6).

**14.** Nel descritto quadro normativo alcune attività in precedenza svolte dal monopolista *ex lege* e non espressamente disciplinate dalle norme di liberalizzazione appaiono svolte in modo esclusivo o prevalente da NUOVOIMAIE. In particolare, la competenza sulla gestione dei compensi

---

<sup>3</sup> D.P.C.M. 19 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 59 dell’11 marzo 2013, recante i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi.

<sup>4</sup> [http://presidenza.governo.it/DIE/diritto\\_autore\\_intermediari.html](http://presidenza.governo.it/DIE/diritto_autore_intermediari.html).

<sup>5</sup> Pubblicato in G.U.R.I. del 5 maggio 2014, n. 102.

per gli artisti non rappresentati da alcuna *collecting* (c.d. apolidi) e dei fondi destinati al sostegno della categoria sarebbero tuttora esercitate da tale ultima società in regime di monopolio *de facto* per tutto il settore.

#### **IV. I FATTI SEGNALATI**

**15.** I concorrenti, Artisti 7607 e Itsright, hanno evidenziato, con più segnalazioni e documenti, presunte condotte anticoncorrenziali di NUOVOIMAIE a danno degli operatori nuovi entranti nelle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, tra cui, in particolare:

(a) a partire dalla liberalizzazione, l'attuazione di un'ampia e varia strategia di discriminazione finalizzata a mantenere o riconquistare gli AIE dei soggetti nuovi entranti in entrambi i settori della musica e del video, facendo leva, tra l'altro, sulla possibilità di distribuire prioritariamente ai propri associati compensi e fondi del vecchio Imaie posto in liquidazione;

(b) il rifiuto, formalizzato nel 2015, di concedere l'accesso all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie (di seguito anche "banca dati Imaie") ai propri concorrenti, ostacolandone così l'operatività nella fase di ingresso sul mercato;

(c) nel periodo intercorrente tra l'emanazione del D.L. n. 1/2012 e l'adozione della normativa secondaria di attuazione della liberalizzazione, la sottoscrizione di accordi reciproci con società estere di gestione collettiva a carattere pluriennale per la raccolta di compensi a favore dell'intero settore e di accordi con importanti utilizzatori italiani delle opere audiovisive (ad esempio Sky e Fox), con l'effetto di privare i concorrenti della possibilità di stipulare analoghi contratti al momento del loro effettivo ingresso sui mercati rilevanti.

##### ***a. Condotte discriminatorie***

**16.** La posizione di successore legale del vecchio Imaie e l'incarico di determinazione dei compensi ancora dovuti da Imaie in Liquidazione sarebbero strumentalmente impiegati da NUOVOIMAIE per promuovere le proprie attività e mantenere o riconquistare gli AIE che hanno dato mandato ad altre *collecting* (all. 26-27 alla memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti

7607). Gli artisti associati ai *competitors* sarebbero discriminati nell'attribuzione delle risorse (compensi, fondi ex articolo 7, ecc.) amministrata da NUOVOIMAIE riguardo, ad esempio, sia agli esiti delle domande di revisione degli importi liquidati per il periodo antecedente la liberalizzazione che alle stesse somme assegnate e ai relativi tempi di pagamento (verbale di audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016).

**17.** Innanzitutto, NUOVOIMAIE farebbe leva sulla confusione ingenerata dalla descritta commistione di compiti e funzioni per invitare gli AIE a iscriversi a NUOVOIMAIE anche attraverso annunci e comunicati stampa (cfr., ad esempio, l'annuncio del 2 luglio 2015, in all. 17 alla memoria del 27 luglio 2015 di Artisti 7607). D'altro canto, il medesimo soggetto dichiara di avere costituito un apposito ufficio per la liquidazione dei compensi spettanti agli AIE sino al 14 luglio 2009 da Imaie in liquidazione (all. 8 alla memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti 7607). Inoltre, dopo avere indirizzato una lettera a tutti gli AIE per comunicare i compensi maturati nel periodo di competenza del vecchio Imaie, NUOVOIMAIE avrebbe convocato i titolari dei diritti, anche non mandanti, presso i propri uffici per "ricalcoli", migliori conteggi e pagamento di spettanze del passato, invitandoli contestualmente a conferire il mandato a NUOVOIMAIE e, ove necessario, il recesso da altri intermediari (pag. 17 della memoria del 27 luglio 2015 di Artisti 7607).

**18.** Analogamente, per gli importi raccolti sino all'accreditamento degli operatori concorrenti, NUOVOIMAIE sfrutterebbe le richieste di liquidazione per sollecitare l'iscrizione degli AIE: ad esempio, a un artista che richiedeva il proprio codice AIE al fine di ottenere il pagamento di somme pregresse, NUOVOIMAIE comunicava il 16 aprile 2015 che: "[a]d oggi il suo nominativo non risulta essere tra quelli presenti nel nostro repertorio, pertanto la filmografia che ci indica diventerebbe utile ai fini del recupero compensi al momento in cui decidesse di diventare nostra associata" (all. 16 alla memoria del 27 luglio 2015 di Artisti 7607). A un'altra artista che chiedeva di non riscuotere i compensi di copia privata per il periodo 2012-2013, in quanto associata a una *collecting* concorrente, il 10 luglio 2014 NUOVOIMAIE rispondeva che "a meno di una sua revoca scritta dell'atto di iscrizione [...] e del mandato di riscossione compensi esteri al NUOVOIMAIE, non ci è possibile rispettare la sua richiesta" (all. 6 alla memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti 7607), collegando così inscindibilmente il mandato avente ad oggetto i compensi italiani a quello per i compensi esteri.

**19.** Comportamenti simili con riferimento al settore musicale sono stati

portati all'attenzione dell'Autorità dalla *collecting* Itsright e risultano anche da altra documentazione trasmessa dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DIE). In particolare, Itsright ha evidenziato come un artista di primaria importanza a essa associato, al fine di accelerare la liquidazione di tutti i compensi maturati e non ancora riscossi, sia stato costretto a ritirare il mandato conferitole e a darlo a NUOVOIMAIE (comunicazione di Itsright del 12 settembre 2013). Da quanto trasmesso dal DIE, invece, si evince che NUOVOIMAIE avrebbe garantito altri artisti contro “ogni eventuale azione e/o richiesta di risarcimento danni dovesse essere avanzata dalla predetta *ItsRight srl*”, al fine di indurre gli AIE iscritti al concorrente ad abbandonare tale *collecting* e ottenerne il mandato (all. 5 comunicazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIE del 29 luglio 2013).

**20.** Più in generale, la mancata distribuzione agli artisti aventi diritto degli importi loro dovuti da Imaie in Liquidazione sarebbe lamentata da tutte le *collecting* concorrenti. Diritti Artisti IPAA (di seguito, IPAA), in particolare, ha lamentato che i Commissari liquidatori, dopo otto anni di attività, non sarebbero stati ancora in grado di ripartire le somme giacenti nel patrimonio del vecchio Imaie (pari a circa 142 milioni di euro nel 2007); la medesima impresa, peraltro, denuncia l'opacità e l'incompletezza del quadro informativo che dovrebbe essere alla base della determinazione dei predetti compensi (risposta alla richiesta di informazioni di Diritti Artisti IPAA del 2 marzo 2016).

**21.** Le modalità mediante le quali NUOVOIMAIE utilizzerebbe i fondi per i bandi ex articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, finanziati con le risorse di tutti gli AIE quantomeno sino alla seconda metà del 2013, sarebbero altresì tali da determinare una rilevante discriminazione tra gli artisti da essa tutelati e quelli che si rivolgono ad altre *collecting* (all. 9 e 10 alla memoria del 4 dicembre 2015 cit., in cui vi sono evidenze di AIE ai quali viene rappresentato che i predetti fondi sono destinati ai soli mandanti di NUOVOIMAIE). Inoltre, i bandi di gara predisposti da NUOVOIMAIE per finanziare nuove opere italiane, già beneficiarie di agevolazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta (c.d. *tax credit*), richiedono che tutti gli artisti impiegati nella produzione siano associati esclusivamente ad essa (all. 12 e 13 alla memoria del 4 dicembre 2015 cit. e all. 2.11 del verbale di audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016). In conseguenza di ciò, alcuni AIE associati a *collecting* concorrenti hanno lamentato l'esclusione da progetti cinematografici (all. 13-14 alla memoria del 4 dicembre 2015 cit.)

ovvero sono stati costretti ad interrompere i rapporti con tali *collecting*, al fine di poter beneficiare del predetto Tax Credit a favore di un progetto cinematografico indipendente (all. 11 alla memoria del 4 dicembre 2015 cit.). Da parte di produttori e registi stessi, infine, vi sarebbe una pressione sugli attori per revocare l'adesione ai soggetti nuovi entranti e iscriversi a NUOVOIMAIE, così da godere dei fondi *de quo* (all. 12 alla memoria del 4 dicembre 2015 cit.).

***b. Rifiuto di accesso all'archivio generale delle opere e degli artisti di IMAIE***

**22.** I commissari liquidatori di IMAIE hanno stipulato in data 18 gennaio 2011 un contratto di comodato d'uso gratuito a favore di NUOVOIMAIE per l'uso esclusivo, tra l'altro, di infrastrutture e banche dati informatiche del vecchio Imaie (all. 2.12 del verbale dell'audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016). Tali elementi del patrimonio di Imaie in Liquidazione costituivano uno strumento essenziale nello svolgimento della funzione pubblicistica che era riservata all'Imaie, nel senso che tra i compiti istituzionali che tale Istituto era tenuto a svolgere rientravano la tenuta e l'accessibilità del registro delle opere e degli artisti, la loro pubblicità e tempestività di aggiornamento.

**23.** NUOVOIMAIE, pertanto, detiene in via esclusiva uno strumento costituito e realizzato nel tempo con le risorse e i compensi di tutti gli AIE, allorché l'Imaie era in posizione di monopolista nel settore. Le informazioni che vi sono contenute hanno assunto, a seguito della liberalizzazione, un valore particolarmente strategico per le *collecting*, in quanto consentono non solo di determinare esattamente i titolari dei compensi, tramite l'elenco completo delle opere e degli attori (primari e comprimari) di ogni *cast*, ma anche di contattare i titolari dei diritti e raccogliere adesioni e mandati, grazie all'indicazione dei riferimenti (recapito telefonico, indirizzo, ecc.) di ciascuno di essi (verbale di audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016).

**24.** A fronte della richiesta di Artisti 7607 di poter accedere all'archivio generale per il settore audiovisivo, il 17 luglio 2015 NUOVOIMAIE ha esplicitamente rifiutato di condividerne i dati con le altre *collecting* (all. 13 alla memoria del 27 luglio 2015 di Artisti 7607). Il mancato accesso al patrimonio informativo dell'archivio generale, secondo il segnalante, ostacolerebbe gravemente i nuovi entranti nelle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore (integrazione della

segnalazione trasmessa da Artisti 7607 il 1° febbraio 2016).

***c. Sottoscrizione e attuazione di accordi nelle more del processo di liberalizzazione***

**25.** Nelle more del processo di liberalizzazione del mercato, NUOVOIMAIE ha operato in sostanziale continuità con le attività sino a quel momento svolte nei servizi di gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, pur non essendo essa stessa ancora accreditata come soggetto intermediario in base al nuovo contesto regolamentare.

***i. Accordi con collecting estere***

**26.** NUOVOIMAIE ha sottoscritto da gennaio 2012 numerosi accordi bilaterali reciproci con le principali *collecting* estere (musica e video), al fine di raccogliere, da un lato, i compensi spettanti agli AIE stranieri le cui opere sono sfruttate in Italia e, dall'altro, i compensi degli AIE italiani le cui opere sono utilizzate all'estero (all. 25 della memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti 7607). Le somme raccolte riguarderebbero tanto l'equo compenso, quanto i compensi per copia privata e noleggio e prestito, sia nel settore musicale che nel settore audiovisivo<sup>6</sup>.

**27.** Il carattere reciproco e la durata pluriennale della quasi totalità dei predetti accordi comportano per gli intermediari nuovi entranti l'esclusione dalla possibilità di rappresentare gli artisti delle *collecting* estere. Inoltre, per rappresentare gli interessi dei propri associati in altri Paesi, le imprese nuove entranti sono costrette a sottoscrivere contratti unilaterali, che sarebbero più onerosi, giacché comporterebbero il pagamento di una commissione alla *collecting* estera che fa il servizio di raccolta; al contrario, i contratti di reciprocità usualmente non prevedrebbero pagamenti, salvo che non vi siano sostanziali differenze nel numero di artisti per conto dei quali si curano gli interessi nel rispettivo territorio.

***ii. Accordi con utilizzatori italiani***

**28.** In aggiunta, NUOVOIMAIE avrebbe altresì stipulato per conto di tutti gli AIE accordi per la riscossione dell'equo compenso nel settore audiovisivo, ovvero avrebbe continuato a riscuotere i compensi sulla base di

---

<sup>6</sup> <http://www.nuovoimaie.it/accordi-internazionali/>.

precedenti accordi sottoscritti dal vecchio Imaie con i principali utilizzatori italiani (emittenti televisive, distributori di *home video*, *video content provider*, esercizi pubblici, ecc.). Tali accordi hanno generalmente durata pluriennale o prevedono clausole di rinnovo annuale automatico (risposta del 7 marzo 2016 alla richiesta di informazioni di NUOVOIMAIE).

**29.** In particolare, con due importanti produttori ed emittenti televisive, Sky e Fox, sono stati sottoscritti nel 2012 da NUOVOIMAIE accordi per la riscossione dell'equo compenso per tutti gli AIE con scadenze, rispettivamente, 30 giugno 2014 (Sky) e 30 giugno 2015 (Fox). In ragione del fatto che *medio tempore* NUOVOIMAIE ha già incassato per tutti gli AIE, tali imprese rifiuterebbero la liquidazione dei compensi spettanti agli artisti delle *collecting* nuove entranti anche per le utilizzazioni avvenute dopo il loro ingresso sul mercato (all. 15 alla memoria del 4 dicembre 2015). A sua volta, NUOVOIMAIE non avrebbe sinora pagato le somme incassate e dovute agli AIE associati ad altre *collecting* (all. 16 alla memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti 7607).

**30.** In merito a tale vicenda, peraltro, i concorrenti rappresentano la loro impossibilità di valutare entità e congruità degli importi in questione, stante l'omessa comunicazione di informazioni essenziali a tal fine da parte di NUOVOIMAIE (all. 20-24 alla memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti 7607), come, ad esempio, il valore degli importi negoziati a titolo di equo compenso e i dati di utilizzazione forniti dalle emittenti televisive (verbale di audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016).

**31.** Nei contratti stipulati per la riscossione dei compensi maturati dopo l'accreditamento dei concorrenti, invece, NUOVOIMAIE sovrastimerebbe il numero dei propri iscritti a discapito delle *collecting* nuove entranti. Ad esempio, nell'accordo quadro stipulato da NUOVOIMAIE il 7 maggio 2015 con la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi) e l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA) per la definizione dell'equo compenso dovuto dalle strutture ricettive, NUOVOIMAIE dichiara di esercitare il diritto di riscossione a partire dal 1° gennaio 2014 solo per la quota parte di AIE propri mandanti e una quota proporzionale degli AIE apolidi (lett. K dell'accordo, in all. 19 alla memoria del 4 dicembre 2015 di Artisti 7607). Tali quote, tuttavia, sarebbero unilateralmente stimate da NUOVOIMAIE come pari rispettivamente al [70%-75%] (mandanti NUOVOIMAIE) e al [15%-20%] (apolidi) delle somme complessivamente versate dalle principali reti generaliste (articolo 5.3 dell'accordo, cit.). Di conseguenza, quanto richiesto da NUOVOIMAIE

in pagamento alle controparti lascerebbe ai concorrenti una quota residua pari al massimo al [10-15%] dei compensi dovuti, di cui soltanto [0-5%] per somme di AIE apolide (articolo 5.4).

## V. VALUTAZIONI

### a. *I mercati rilevanti*

**32.** In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione in esame possono individuarsi *prima facie* nei seguenti mercati:

- a. mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo;
- b. mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale;
- c. mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo svolti per conto di altre *collecting*;
- d. mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale svolti per conto di altre *collecting*.

**33.** L'intermediazione dei diritti connessi al diritto di autore comporta lo svolgimento di una serie di attività collegate, alcune delle quali sono influenzate dalla regolamentazione. In primo luogo, occorre negoziare le condizioni di utilizzazione dell'opera e i compensi associati. In secondo luogo, gli utilizzi vanno monitorati, così da stabilire l'ammontare complessivo dovuto agli aventi diritto. Infine, le somme maturate vanno rimosse e poi distribuite secondo regole prestabilite dalle *collecting* (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento).

**34.** La natura dell'opera artistica (brano musicale o filmato) determina sia le caratteristiche dei suoi possibili sfruttamenti economici (ad esempio, in termini di possibili soggetti utilizzatori) che le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli AIE e le conseguenti necessità informative (ad esempio, la precisa individuazione del cast nel caso dei film, che non è necessaria per la musica). Pertanto, i mercati della gestione "diretta" (o al dettaglio, mercati a) e b), *supra*) e "indiretta" (o all'ingrosso, mercati c) e d), *supra*) dei diritti connessi al diritto d'autore vanno distinti tra settore

audiovisivo e musicale.

**35.** Sotto il profilo geografico, tutti i mercati hanno attualmente dimensione nazionale, poiché permangono sostanziali differenze nelle normative di settore nei diversi Paesi. Inoltre, la gestione sovranazionale di tali diritti risulta problematica, soprattutto per quanto concerne l'equo compenso, la cui riscossione richiede lo svolgimento di attività difficilmente implementabili a distanza, quali il monitoraggio degli utilizzi da parte di un numero assai elevato di soggetti.

**36.** Le seguenti tabelle mostrano le quote di mercato stimate per gli anni 2012-2014 per i settori audiovisivo e musicale. Per ciascun anno sono utilizzati i compensi di competenza (ossia maturati nel periodo indicato) e riscossi (indipendentemente dall'anno in cui ciò è avvenuto).

**Tabella 1: Mercato (a) dei servizi di gestione e intermediazione “diretta” dei diritti connessi al diritto d'autore del settore audiovisivo**

	2012	2013	2014
<b>NUOVOIMAIE</b>	[90-95%]	[90-95%]	[90-95%]
<b>Artisti 7607</b>	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
<b>IPAA</b>	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]

**Valore complessivo del mercato** [10-49] milioni di euro [10-49] milioni di euro [1-10] milioni di euro

Nota: i dati del 2014 si riferiscono esclusivamente al c.d. “equo compenso”.

Fonte: elaborazione AGCM su dati forniti dagli operatori.

**Tabella 2: Mercato (b) dei servizi della gestione e intermediazione “diretta” dei diritti connessi al diritto d'autore del settore musicale**

	2012	2013	2014
<b>NUOVOIMAIE</b>	[80-85%]	[70-75%]	[60-65%]
<b>Itsright</b>	[10-15%]	[25-30%]	[35-40%]
<b>IPAA</b>	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]	[inferiore all'1%]

**Valore complessivo del mercato** [10-49] milioni di euro [10-49] milioni di euro [10-49] milioni di euro

Nota: i dati del 2014 si riferiscono esclusivamente al c.d. “equo compenso”.

Fonte: elaborazione AGCM su dati forniti dagli operatori.

**37.** Considerando i mercati della gestione e intermediazione “indiretta” dei diritti connessi al diritto d'autore, attualmente nel settore audiovisivo (mercato *sub c*), *supra*), NUOVOIMAIE è l'unico operatore ad avere definito accordi di natura reciproca con *collecting* estere. Invece, le altre SGC concorrenti hanno in corso soltanto accordi di natura non reciproca, per

cui hanno definito dei contratti con *collecting* estere per la raccolta dei compensi spettanti agli artisti italiani maturati nello specifico Paese dove opera la controparte. Mediamente, in ciascun anno del triennio 2012-2014, NUOVOIMAIE ha raccolto complessivamente *[meno di 1 milione di euro]* in favore dei propri AIE per diritti maturati in tutti i Paesi esteri dove operano le *collecting* con cui ha definito un accordo.

**38.** Nel caso della musica, le *collecting* italiane che operano anche all'estero sono NUOVOIMAIE e Itsright. Le quote di mercato e il loro valore complessivo nel triennio 2012-2014 sono indicate nella seguente tabella 3.

**Tabella 3: Mercato (d) dei servizi di gestione e intermediazione “indiretta” dei diritti connessi al diritto d’autore maturati all’estero del settore musicale**

	2012	2013	2014
<b>NUOVOIMAIE</b>	<i>[80-85%]</i>	<i>[85-90%]</i>	<i>[95-100%]</i>
<b>Itsright</b>	<i>[15-20%]</i>	<i>[5-10%]</i>	<i>[0-5%]</i>
<b>Valore complessivo del mercato</b>	<i>[inferiore a 1 milione di euro]</i>	<i>[inferiore a 1 milione di euro]</i>	<i>[inferiore a 1 milione di euro]</i>

Fonte: elaborazione AGCM su dati forniti dagli operatori.

#### ***b. La posizione dominante di NUOVOIMAIE***

**39.** Alla luce di quanto sopra esposto, NUOVOIMAIE appare detenere una posizione dominante su tutti i mercati rilevanti ai fini del presente procedimento. Il dato strutturale derivante dalle significative quote di mercato detenute (sia in termini assoluti che in relazione agli altri concorrenti) trova spiegazione principalmente nella circostanza che NUOVOIMAIE è il successore del monopolista legale di settore e mantiene una reputazione e una forza di mercato rispetto agli altri intermediari. I nuovi entranti sono tuttora di dimensioni molto contenute e tra l’altro non possono contare su una fitta rete di legami contrattuali con gli utilizzatori e le *collecting* estere per la riscossione dei compensi dovuti agli artisti ad esse affiliati.

**40.** Nonostante il processo di liberalizzazione del settore, la posizione dominante di NUOVOIMAIE risulta stabile anche in virtù della circostanza che esso gode di ampie riserve patrimoniali. Ciò consente all’Istituto di essere ampiamente autonomo dai concorrenti, i quali, al contrario, addirittura

dipendono da esso per il pagamento degli importi dovuti ai propri iscritti quantomeno fino alla data di formale accreditamento nel 2013.

**c. *Le condotte contestate***

**41.** Nelle more del processo di liberalizzazione e dell'ingresso formale dei suoi concorrenti, NUOVOIMAIE ha goduto del vantaggio concorrenziale dato dalla sua posizione di successore *ex lege* del vecchio Istituto mutualistico in liquidazione, l'Imaie, nonostante esso stesso non fosse ancora stato formalmente accreditato. NUOVOIMAIE avrebbe sfruttato indebitamente tale vantaggio ponendo in essere una strategia escludente complessiva, tuttora in corso, che si è articolata in varie condotte di *pre-emption* dei neo-liberalizzati mercati della gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore a danno dei concorrenti (effettivi o potenziali).

**42.** In conseguenza della predetta strategia escludente, le imprese di intermediazione nuove entranti non solo incontrerebbero persistenti difficoltà a svolgere l'attività di gestione dei diritti spettanti ai loro associati in Italia e all'estero, ma potrebbero anche essere estromesse dai mercati rilevanti. Ciò causerebbe un grave danno alla categoria degli AIE sotto un duplice profilo: innanzitutto, impedirebbe il formarsi di mercati plurali e competitivi, privando gli AIE della libertà di scegliere a quale *collecting* associarsi<sup>7</sup>; in secondo luogo, l'estromissione dei concorrenti e il permanere di un monopolio di fatto in capo a NUOVOIMAIE genererebbe inefficienze nell'amministrazione dei diritti connessi al diritto d'autore e, quindi, perdite patrimoniali agli AIE stessi, che vedrebbero ridotte le loro remunerazioni. In ultima analisi, l'effetto delle condotte escludenti sarebbe quello di ridurre gli incentivi alla creazione da parte degli AIE e, pertanto, privare i consumatori di una più ampia varietà di produzioni artistiche di cui fruire.

**43.** Le condotte poste in essere da NUOVOIMAIE e tuttora in corso, dunque, potrebbero costituire un abuso di posizione dominante rispettivamente nei mercati della prestazione dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi spettanti agli AIE (mercati *sub a*) e b), *supra*) e nei mercati della prestazione dei servizi di gestione dei diritti connessi alle altre *collecting*, in particolare, le SGC estere (mercati *sub c*) e

---

<sup>7</sup> Tale diritto è riconosciuto, *inter alia*, dall'art. 5 della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, pubbl. in GUUE L84/72 del 20.3.2014.

d), *supra*). Poiché le attività in questione riguarderebbero entrambi i settori in cui opera NUOVOIMAIE, ossia quello della musica e quello audiovisivo, esse vengono di seguito analizzate congiuntamente.

*i) Discriminazioni a fini di esclusione dei concorrenti e mantenimento degli AIE iscritti*

**44.** Avendo NUOVOIMAIE operato di fatto in via esclusiva dal 2009 sino al 2013, per tale periodo tutti gli AIE devono rivolgersi all'ex monopolista per la riscossione dei compensi maturati, nonché per richiedere l'inclusione tra gli aventi diritto o eventuali correzioni relative alla classificazione del proprio ruolo (primario/comprimario). Dai fatti segnalati e dai documenti a fascicolo emerge che NUOVOIMAIE sfrutterebbe tale situazione, richiedendo agli artisti l'iscrizione alla propria associazione quale condizione per riesaminare le posizioni degli artisti ed eventualmente ricalcolarne i compensi. In particolare, sembrerebbe esservi una prassi volta a sfruttare la comunicazione del ricalcolo e del saldo dei compensi maturati nel periodo prima del 2009 per proporre il recesso dal mandato agli intermediari nuovi entranti e il conferimento dello stesso a NUOVOIMAIE.

**45.** Più in generale, il controllo delle somme dovute agli AIE sino all'accreditamento dei *competitors* nel 2013, consentirebbe a NUOVOIMAIE di gestire in maniera arbitraria i rimborsi dovuti, così da favorire i propri associati a discapito degli AIE dei concorrenti in relazione sia agli esiti delle domande di revisione che alle somme assegnate e ai relativi tempi di pagamento (*supra*). Tale discriminazione dei mandanti emergerebbe, *inter alia*, nell'accesso ai fondi ex articolo 7 della legge 93/1992, in cui sarebbero privilegiati gli AIE iscritti a NUOVOIMAIE, nonostante i bandi non prevedano alcuna riserva in loro favore, con l'effetto di determinare un forte disincentivo a iscriversi a *collecting* alternative.

**46.** Dalla documentazione allegata alla segnalazione, peraltro, appare esservi un uso strumentale anche di altre risorse che sarebbero finanziate con contributi dell'intera categoria tuttora nella disponibilità di NUOVOIMAIE, come si evince dai bandi predisposti da NUOVOIMAIE a favore di progetti cinematografici indipendenti che usufruiscono del credito di imposta. Anche nell'accesso a tali risorse vi sarebbe una situazione di discriminazione a favore dei mandanti di NUOVOIMAIE, al punto da avere ingenerato la decisione di alcuni AIE di recedere dalle *collecting* concorrenti al fine di non vedersi precluse rilevanti opportunità di lavoro.

*ii) Rifiuto di accesso all'archivio generale delle opere e degli artisti di Imaie*

**47.** Un'ulteriore ipotesi di comportamento escludente dell'ex monopolista a danno degli intermediari nuovi entranti consisterebbe nel rifiuto di concedere loro l'accesso e l'utilizzo dei dati dell'archivio generale del vecchio Imaie contenente le opere e i titolari dei diritti connessi al diritto d'autore, ricevuto da NUOVOIMAIE in comodato d'uso gratuito sin dal gennaio 2011.

**48.** Il predetto archivio generale, infatti, costituisce un *input* indispensabile per svolgere l'attività di gestione dei diritti connessi, in quanto contiene i dati elementari relativi agli AIE che hanno preso parte a tutte le produzioni artistiche (ad esempio, i cast delle opere audiovisive degli ultimi cinquanta anni). Queste informazioni appaiono indispensabili non solo per poter costruire in maniera efficiente e rapida il *database* richiesto dalla normativa di settore a tutti gli intermediari (articolo 1, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 19 dicembre 2012), ma anche per individuare i soggetti destinatari delle somme dovute a titolo di diritto connesso, così da poterli rintracciare, far conoscere la propria attività ed eventualmente acquisire nuovi associati.

**49.** Tale rifiuto, peraltro, non sembra giustificato né da ragioni di natura tecnica né da disposizioni normative. Il mancato accesso all'archivio generale delle opere e degli artisti del vecchio Imaie costituisce una grave limitazione per i nuovi entranti, i quali non possono beneficiare di un patrimonio informativo costruito negli anni dall'ex monopolista con le risorse di tutti gli AIE, giacché non appare replicabile con costi e in tempi ragionevoli per un ingresso efficace e tempestivo sul mercato da parte dei concorrenti. Il suo uso a titolo esclusivo da parte di NUOVOIMAIE è pertanto idoneo a comportare un vantaggio concorrenziale rilevante nei mercati sopra descritti con evidenti distorsioni delle relative dinamiche competitive.

*iii) Condotte escludenti nella sottoscrizione e attuazione di accordi*

*(1) Contratti con le collecting estere*

**50.** I comportamenti escludenti attuati da NUOVOIMAIE riguarderebbero anche gli accordi sottoscritti dal predetto operatore con le *collecting* estere nelle more dell'accreditamento degli altri operatori e dell'apertura effettiva alla concorrenza dei mercati rilevanti. Tali accordi hanno carattere di

reciprocità e durata pluriennale, quindi rappresentano una rete di contratti, a carattere di fatto esclusivo, a favore di NUOVOIMAIE. Infatti, le imprese di intermediazione concorrenti non hanno potuto negoziare accordi analoghi al momento in cui hanno iniziato a operare formalmente in Italia e, tuttora, incontrerebbero difficoltà a stipulare contratti di rappresentanza a livello internazionale. Ciò sarebbe da ricondurre, da un lato, alla durata dei precedenti accordi già sottoscritti da NUOVOIMAIE, dall'altro, alla maggiore difficoltà e onerosità di negoziare accordi unilaterali con le SGC estere (ossia riguardanti la sola attività di raccolta all'estero dei compensi spettanti agli AIE italiani rappresentati).

**51.** Tale situazione sarebbe particolarmente dannosa per le *collecting* nuove entranti, giacché affidarsi a un unico soggetto per la gestione dei diritti connessi sia in Italia che all'estero ridurrebbe i costi di transazione per gli AIE. Inoltre, per le stesse SGC gli accordi unilaterali sono tendenzialmente più onerosi, giacché comportano il pagamento di una commissione alla *collecting* estera che riscuote i diritti connessi per il proprio associato; al contrario, i contratti di reciprocità usualmente non comportano pagamenti, salvo che non vi siano sostanziali differenze nel numero di artisti per conto dei quali si curano gli interessi nel rispettivo territorio.

**52.** Le condotte descritte avrebbero conseguenze negative su quattro distinti mercati: in primo luogo, sui mercati dei servizi di gestione dei diritti connessi al diritto d'autore offerti ad altre SGC (mercati *sub c*) e *d*), *supra*), dove gli operatori nuovi entranti appaiono ostacolati *ipso facto* sino alla scadenza e/o al mancato rinnovo dei precedenti contratti bilaterali in vigore con NUOVOIMAIE; in secondo luogo, sui mercati dei servizi relativi alla gestione e alla intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (mercati *sub a*) e *b*), *supra*), poiché la rete di contratti siglati *medio tempore* con le *collecting* estere consente a NUOVOIMAIE di offrire in via esclusiva i servizi di riscossione dei compensi esteri agli AIE italiani.

## (2) *Contratti con gli utilizzatori italiani*

**53.** Le condotte segnalate con riferimento alla sottoscrizione, nelle more del processo di liberalizzazione, di contratti con i principali utilizzatori in Italia delle opere degli AIE, ovvero la riscossione delle somme dovute per l'equo compenso per tutto il settore sulla base di precedenti accordi, costituirebbero un'ulteriore espressione della strategia escludente posta in essere da NUOVOIMAIE. Infatti, benché formalmente accreditate dal 2013, le

imprese di intermediazione nuove entranti incontrerebbero perduranti difficoltà a operare sia per la mancata liquidazione dei compensi riscossi per tutti gli AIE quantomeno sino al 2013, sia per la mancanza di trasparenza di NUOVOIMAIE nella quantificazione dei soggetti da essa rappresentati e della connessa quota-parte di AIE “apolidi”, la quale è necessaria per determinare le somme spettanti a ciascun intermediario.

**54.** Quanto al primo punto, infatti, NUOVOIMAIE non avrebbe pagato le somme incassate per gli iscritti di altre *collecting* e, inoltre, avrebbe pretestuosamente omesso di comunicare ai *competitors* informazioni essenziali al fine di calcolare gli importi dovuti agli AIE come, ad esempio, il valore degli importi negoziati a titolo di equo compenso e i dati di utilizzazione forniti dalle emittenti televisive.

**55.** Quanto al secondo punto, il numero degli artisti rappresentati dalle altre *collecting* è calcolato in maniera unilaterale e, apparentemente senza elementi oggettivi che ne consentano un riscontro, da NUOVOIMAIE nei contratti attualmente vigenti con i principali utilizzatori. La difficoltà di calcolo dei compensi dovuti agli associati dei concorrenti sarebbe ulteriormente aggravata dalla mancanza di trasparenza dei bilanci di NUOVOIMAIE.

**56.** Tenuto conto del fatto che gli accordi generalmente fissano un ammontare complessivo di denaro dovuto dall'utilizzatore a titolo di equo compenso, che poi viene ripartito in percentuale per il numero di artisti rappresentati da ciascuna impresa di intermediazione, appare evidente che la determinazione delle quote, unilateralmente imposta dall'ex monopolista, senza consentire ai concorrenti di poterne verificare la correttezza, finisce con il deprimere il valore della parte di compenso rimanente agli AIE delle altre *collecting*, ostacolandone l'attività di raccolta e comprimendo il valore dei compensi distribuibile ai propri associati.

#### ***d. Il pregiudizio al commercio e l'applicabilità del diritto comunitario***

**57.** Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla *nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

**58.** I descritti comportamenti di NUOVOIMAIE appaiono idonei a

pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, integrare gli estremi per infrazioni ai sensi dell'articolo 102 del TFUE. Si consideri, al riguardo, che i comportamenti posti in essere da NUOVOIMAIE investono mercati nazionali, come sopra più ampiamente descritti, i quali, per definizione, costituiscono una parte sostanziale del mercato comune. Inoltre, gli accordi con le società di gestione collettiva estera investono per definizione più Stati membri dell'Unione Europea per i diritti connessi al diritto d'autore maturati dai rispettivi artisti in Italia e viceversa. I comportamenti contestati sono idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di operatori sia italiani sia stranieri, attivi nei mercati della prestazione di servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore a società di gestione collettiva e ad artisti, interpreti ed esecutori, come sopra indicati.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da NUOVOIMAIE nei mercati rilevanti come sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori (NUOVOIMAIE) per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Gaia Pazzi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti o da persona da essi delegata;

e) che il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 30 aprile 2017;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*